

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Compenso avvocato in appello: come va determinato il valore della causa?

Nel caso in cui al giudice superiore venga riproposta una parte limitata della domanda, ovvero l'oggetto dell'impugnazione risulti circoscritto per dettato normativo, il valore della causa deve essere rimodulato in relazione all'effettiva entità della riforma che si intende conseguire (fattispecie in cui, con riferimento alla domanda di liquidazione del [compenso](#) maturato dall'avvocato in relazione al [giudizio di appello](#), correttamente la Corte di appello, pur riconoscendo che nella liquidazione dei compensi a carico del cliente debba aversi riguardo all'entità della domanda, ha ritenuto che lo scaglione applicabile al caso di specie fosse quello relativo alle cause di valore indeterminabile).

NDR: in senso conforme Cass. 12 agosto 2009, n. 18233.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.9.2018, n. 21613

...omissis...

AA nella qualità di avvocato, ha domandato la liquidazione del compenso da lui maturato in relazione al giudizio di appello proposto avanti alla Corte di Catanzaro per ottenere l'annullamento di una sentenza resa in prime cure nella contumacia della sua cliente AAA quest'ultima era stata condannata al pagamento della somma complessiva di Euro 3.431.572,05, oltre rivalutazione monetaria e interessi, in favore del fallimento di AAAA società di cui era stata amministratrice.

Con ordinanza del 18 maggio 2017 all'attore è stato liquidato il compenso di Euro 3.310,00.

Il provvedimento è stato impugnato dall'avv. AAAAA

Resiste con controricorso -AAAAA.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Con il primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 702 bis c.p.c. e ss. La censura investe il disposto stralcio della memoria depositata dalla parte ricorrente sul presupposto che essa non fosse stata autorizzata. Sostiene il ricorrente che nel rito sommario di cognizione alle parti sarebbe consentito di svolgere ogni attività, non essendo applicabili le norme del procedimento ordinario di cognizione che stabiliscono preclusioni. Osserva che nella predetta memoria esso istante aveva svolto argomentazioni incentrate sull'effettivo valore della causa ai fini della liquidazione dell'onorario che gli spettava.

La censura non coglie nel segno.

La Corte di appello ha espunto dal fascicolo la memoria dell'odierna parte ricorrente in considerazione del fatto che la stessa non vi era stata autorizzata. A fronte di tale provvedimento, finalizzato a ripristinare il contraddittorio tra le parti (certamente falsato dall'iniziativa unilaterale del ricorrente, che aveva proceduto al deposito di uno scritto difensivo all'insaputa della controparte), le considerazioni svolte nel ricorso, incentrate sull'inapplicabilità, al procedimento sommario, delle regole previste per quello ordinario, si rivelano non concludenti e mostrano di non cogliere la ratio detidendi della impugnata statuizione.

Col secondo motivo è lamentata la violazione ed errata applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 5, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il ricorrente di duole che la Corte di appello abbia ancorato il valore della causa non già al bene della vita che era stato richiesto da controparte, ma all'eccezione proposta per far venir meno gli effetti della sentenza di primo grado. Osserva l'istante che il dato di cui doveva tenersi conto ai fini della determinazione del valore della controversia era quello risultante dalla sentenza impugnata e che l'eccezione sollevata non poteva rendere indeterminabile tale valore.

Il motivo non ha fondamento.

La Corte di appello, pur riconoscendo che nella liquidazione dei compensi a carico del cliente debba aversi riguardo all'entità della domanda, ha ritenuto che lo scaglione applicabile al caso di specie fosse quello relativo alle cause di valore indeterminabile, giacchè l'unica questione di cui il giudice di appello doveva occuparsi era quella relativa alla regolare instaurazione del contraddittorio in primo grado e alla nullità della sentenza pronunciata dal Tribunale. Secondo la giurisprudenza di questa S.C., nel caso in cui al giudice superiore venga riproposta una parte limitata della domanda, ovvero l'oggetto dell'impugnazione risulti circoscritto per dettato normativo, il valore della causa

deve essere rimodulato in relazione all'effettiva entità della riforma che si intende conseguire (Cass. 12 agosto 2009, n. 18233, con cui è stata confermata la decisione della Corte di appello, che aveva liquidato gli onorari dovuti per prestazioni professionali in secondo grado sulla base del valore indeterminabile riconoscibile ad una controversia ristretta alla sola questione di giurisdizione, ritenendo irrilevante che la parte soccombente avesse reiterato, in via subordinata, la domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, all'unico scopo di non incorrere in preclusioni). Ciò posto, va rilevato che l'impugnazione, nel caso in esame, poteva avere ad oggetto il solo accertamento dell'eccepita nullità della notificazione e che un ipotetico accoglimento del motivo di impugnazione non avrebbe consentito l'esame del merito della controversia da parte del giudice del gravame, giacchè questi sarebbe stato tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado, giusta l'art. 354 c.p.c., comma 1. Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha attribuito al giudizio valore indeterminabile.

Contrariamente a quanto ritenuto dall'odierno ricorrente (pag. 5 della memoria ex art. 380 bis c.p.c.), deve del resto escludersi che ai fini dell'individuazione del valore della causa in fase di impugnazione debba aversi riguardo al fatto che nel precedente grado di giudizio sia stata o meno pronunciata condanna. Se così fosse, si perverrebbe all'illogica conseguenza di una divaricazione dei criteri di liquidazione delle spese processuali dipendente dagli esiti del giudizio nella fase precedente; nel caso di accoglimento della domanda in prime cure si dovrebbe infatti tener conto della somma cui il soccombente è stato condannato, mentre nell'opposta ipotesi di rigetto della stessa domanda la quantificazione, dovrebbe essere operata attribuendo alla causa valore indeterminabile. Di contro, l'esito, vittorioso o meno, per la parte, della fase del giudizio trattato avanti al giudice di grado inferiore è in sé irrilevante: ad essere qualificante è invece l'effettivo oggetto del gravame, vale a dire il contenuto della questione o delle questioni di cui si può dibattere in quella sede.

Col terzo motivo il ricorrente prospetta la violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c). Rileva che erroneamente la Corte distrettuale aveva escluso il compenso per la fase istruttoria. Sostiene, in particolare, di aver esaminato la comparsa di risposta di controparte, di aver depositato memoria contenente controdeduzioni e di aver partecipato all'udienza fissata per l'inibitoria, insistendo a verbale per l'accoglimento della misura, che era stata poi concessa.

Il motivo va disatteso.

L'esame della comparsa di controparte rientra tra le attività che trovano la loro collocazione nella fase introduttiva giusta l'art. 4, comma 5, lett. b), d.m. cit.; con riguardo alla memoria e alle deduzioni a verbale non solo è mancata alcuna indicazione del loro contenuto, ma il ricorrente non ha nemmeno precisato se la documentazione di tali atti sia stata prodotta nel giudizio di liquidazione del compenso, nè ha indicato la localizzazione dei medesimi all'interno dei fascicoli di causa: pertanto, il motivo risulta sul punto carente di specificità ex art. 366 c.p.c., n. 6).

Il ricorso è dunque respinto.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente, liquidandole in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola